

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 42899 Anno 2019**

**Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA**

**Relatore: RENOLDI CARLO**

**Data Udiienza: 27/05/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
Guttadauro Filippo, nato a Bagheria il 30/11/1951,  
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 25/9/2018;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;  
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo la declaratoria di  
inammissibilità del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Filippo Guttadauro è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 11/12/1999, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. ed è stato, altresì, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. Successivamente egli ha riportato, con sentenza della stessa Corte palermitana del 5/12/2008 e sempre per reato associativo, una nuova condanna, in relazione alla quale gli è stata applicata la misura di sicurezza della assegnazione a una casa di lavoro per la durata di due anni. La prima misura, inoltre, è stata aggravata con ordinanza in data 25/1/2010 del Magistrato di sorveglianza di Palermo, che ha disposto la sostituzione della libertà vigilata con l'assegnazione a una casa lavoro per la durata di un anno.

Indi, il Magistrato di sorveglianza di Udine, con ordinanza del 10/12/2015, provvedendo alla unificazione della due misure della casa di lavoro ai sensi



dell'art. 209 cod. pen., ha determinato la durata della misura unificata in tre anni; provvedimento diventato definitivo dopo il pronunciamento del Tribunale di sorveglianza di Trieste in sede di appello e della stessa Corte di cassazione.

2. Successivamente, Guttadauro ha proposto incidente di esecuzione alla Corte di appello di Palermo, lamentando, tra l'altro, la durata della misura di sicurezza detentiva, a suo dire illegale. La Corte palermitana ha, quindi, trasmesso per competenza al Magistrato di sorveglianza di Udine, il quale, con ordinanza del 21/3/2018, ha sottolineato come, sul punto, si sia ormai formato il giudicato; e tale assunto è stato confermato dal Tribunale di sorveglianza di Trieste. Nel rigettare, con ordinanza del 25/9/2018, il relativo appello, il Collegio ha, altresì, affermato che Guttadauro non avrebbe, comunque, interesse a dolersi della durata della casa di lavoro, dato che la legge stabilisce la durata minima delle misure di sicurezza, mentre quella massima è determinata in base alla regola generale posta dall'art. 1 comma, 1-*quater* D.L. 52/2014 convertito in legge n. 81/2014.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Guttadauro per mezzo del difensore di fiducia, avv. Michele Capano, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 209 cod. pen., 1, comma 1-*quater*, legge n. 81/2014, con riferimento agli artt. 25, comma terzo, e 117 Cost. in rapporto all'art. 7 Cedu. In particolare, la difesa deduce che l'unificazione dell'esecuzione delle misure di sicurezza non possa risolversi in una somma aritmetica delle stesse, secondo il principio del cumulo materiale, nella specie non applicabile perché "a differenza della pena, la misura di sicurezza personale è sottoposta alla verifica del venir meno della pericolosità del soggetto da parte del Magistrato di sorveglianza" (fg. 5 del ricorso); sicché la misura più breve avrebbe dovuto essere assorbita nell'altra.

La questione dedotta, inoltre, potrebbe essere posta senza alcuna preclusione, afferendo alla legalità della misura di sicurezza, prospettabile, come nel caso della pena illegale, anche *in executivis*.

Inoltre, si osserva che, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, con l'atto di appello non sarebbe stata dedotta alcuna questione sulla durata massima della misura, quanto piuttosto sulla durata che il provvedimento del magistrato di sorveglianza avrebbe potuto determinare in sede di unificazione delle misure disposta ex art. 209 cod. pen..

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 278, 669 e

679 cod. proc. pen. e 81, comma secondo, cod. pen., nonché l'inosservanza degli artt. 3, 25 comma terzo, 117 Cost., l'ultimo in rapporto all'art. 7 Cedu.

Secondo la difesa, i fatti oggetto delle due sentenze di condanna che avevano stabilito l'applicazione della misura di sicurezza sarebbero stati unificati dalla continuazione, sicché l'applicazione di due misure di sicurezza per lo stesso fatto comporterebbe una violazione del divieto di *bis in idem ex art. 669 cod. proc. pen.*, applicabile anche alle misure di sicurezza secondo i principi Engel della CEDU.

3. In data 7/5/2019, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata sollecitata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di doglianza, giova preliminarmente osservare che secondo quanto stabilito dal comma primo dell'art. 209 cod. pen., rubricato "persona giudicata per più fatti", "quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza"; mentre "se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge" (comma secondo).


Coerentemente con la loro natura di sanzioni rispondenti a finalità di prevenzione speciale, il legislatore ha stabilito che, nel caso in cui concorrano più misure di sicurezza della stessa specie, il giudice che procede deve provvedere alla loro unificazione, diversamente da quanto avviene per le pene, in relazione alle quali la regola generale, posta dall'art. 80 cod. pen., è quella del cumulo materiale. Una differenza di regime che, originariamente, nasceva dal fatto che nel caso delle misure di sicurezza non era prevista una durata massima, sicché l'esecuzione delle stesse si protraeva fintanto che non fosse cessata la pericolosità sociale del soggetto. Attualmente, dopo l'introduzione dell'art. 1-*quater*, decreto legge n. 52/2014 convertito in legge n. 81/2014, a norma del quale "le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima", le misure non hanno più una durata massima indeterminabile e, tuttavia, dal momento che il concreto protrarsi delle stesse è ancora legato al permanere della pericolosità e non è comunque determinabile *a priori*, la scelta legislativa di procedere alla loro



unificazione può considerarsi ancora giustificabile, pur nella mutata cornice normativa. Fermo restando che, ove pure si proceda all'unificazione di più misure, l'assorbimento di quella meno grave nella misura più grave non ne comporta l'estinzione, ma ne determina soltanto una diversa durata o la trasformazione in un'altra di specie diversa in base ai criteri fissati dall'art. 209 cod. pen., con la ulteriore conseguenza che, in caso di estinzione di una delle misure unificate, quella residua, una volta accertata la persistente pericolosità del soggetto, riprende in pieno il suo vigore (Sez. 1, n. 133 del 7/11/2002, dep. 2003, Serino, Rv. 222942)

2.1. Tanto premesso, deve osservarsi che, effettivamente, come dedotto dalla difesa di Guttadauro, l'oggetto della originaria *quaestio juris* non concerneva tanto la durata massima delle misure di sicurezza in questione, quanto piuttosto la determinazione della durata della misura all'esito della procedura di unificazione.

A questo proposito, va ricordato che secondo quanto, in passato, affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in sede di unificazione, ai sensi dell'art. 209 cod. pen., di varie misure di sicurezza applicate separatamente, il risultato dell'operazione, affidata al magistrato di sorveglianza, non deve essere di tipo esclusivamente aritmetico, ma essa va condotta secondo il criterio della valutazione globale e unitaria (Sez. 1, n. 1686 del 16/6/1988, Delprete, Rv. 178934), nel senso che il criterio orientatore deve essere costituito dalla valutazione della persistenza della pericolosità sociale dell'interessato riferiti al momento dell'applicazione della misura (Sez. 1, n. 2869 del 9/9/1992, Napoli, Rv. 191713). Nondimeno, la somma aritmetica della durata delle singole misure costituisce, comunque, il limite massimo e invalicabile dell'operazione di unificazione, salva la possibilità che la misura venga eventualmente prorogata per effetto di singole, successive determinazioni da parte del giudice competente in caso di persistenza della pericolosità sociale. Fermo restando, in tale ipotesi, il limite di durata massima stabilita per il reato più grave tra quelli unificati, secondo la regola posta dal citato art. 1-*quater*, decreto legge n. 52/2014 convertito in legge n. 81/2014.

Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione. 

3. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, la prospettazione difensiva, con cui viene ipotizzata la violazione del divieto di *bis in idem*, è manifestamente infondata.

Infatti, conseguendo l'unificazione all'adozione di distinte misure di sicurezza, disposte con provvedimenti distinti e in relazione a episodi anch'essi distinti, ancorché unificati *quoad poenam* perché riconducibili a una medesima risoluzione criminosa, deve chiaramente escludersi che ricorra alcuna unicità sostanziale del fatto nei termini stabiliti dal divieto di *bis in idem* affermato sia

dagli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., sia dall'art. 4, Protocollo n. 7 della Convenzione Edu, così come interpretato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 200 del 2016, in cui la Consulta ha affermato che l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27/5/2019